

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia Di Bergamo

Codice Ente 10173

Deliberazione n. 130 del 01/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

L'anno 2025 addi 1 del mese di Dicembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale. All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Pini Susanna	Sindaco	SI
Nevola Alberto	Vice Sindaco	SI
Bonora Giulia	Assessore	SI
Parietti Roberta	Assessore	SI
Rota Nodari Cristian	Assessore	SI
	Totale presenti	5
	Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Omboni Alessandra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pini Susanna, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” che riporta “... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali...”

Preso atto che la Regione Lombardia con D.G.R. 21/05/2018, n. XI/145, ha riconosciuto tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d’Arte, dando loro la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno come previsto dalla normativa nazionale;

Visto il vigente “*Istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi art.4 del d.lgs. 23/2011*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2025, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che il comma 7 dell’art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come modificato in sede di conversione con Legge 21 giugno 2017, n. 96 ha disposto che a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziario dell’Ente (DUP 2026/2028 e Bilancio di previsione finanziario 2026/2028).

Visto l’articolo 151 del D.Lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare le misure dell’imposta di soggiorno per l’anno 2026;

Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di istituzione dell’imposta di soggiorno approvato dal Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2025 con particolare riferimento a:

- 1) decorrenza ed applicazione dell’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale;
- 2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta;
- 3) articolazione dell’imposta in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con particolare riferimento alla

classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative regionali di settore e nazionali vigenti in materia;

Precisato che le somme riscosse saranno destinate al finanziamento di spese nel rispetto del vincolo normativo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;

Ritenuto necessario approvare le misure dell'imposta di soggiorno come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE		2,00 €
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	B&B , esercizi di affittacamere, per locazioni brevi ex DL 50/2017 e smi – appartamenti turistici ammobiliati – ogni altra tipologia di struttura ricettiva non alberghiera	2,00 €
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	Agriturismo	2,00 €

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio 2026/2028 viene assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo delle spese iscritte in bilancio;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

“...15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e della citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale..."

Preso atto che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione il presente al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.00, n.267;

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2026, per le motivazioni espresse in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE		2,00 €
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	B&B , esercizi di affittacamere, per locazioni brevi ex DL 50/2017 e smi – appartamenti turistici ammobiliati – ogni altra tipologia di struttura ricettiva non alberghiera	2,00 €
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	Agriturismo	2,00 €

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
3. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”*;
4. di incaricare il Responsabile del procedimento relativo ai tributi per l'adempimento di cui al punto 3.

Altresì, con voti unanimi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria.



Pareri

COMUNE DI PONTERANICA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 161**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/12/2025

Il Responsabile di Settore

Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 17/12/2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi scadenti il 01/01/2026
- Contestualmente all'affissione, ai sensi dell'art. 125, comma dello stesso T.U. , si trasmette in elenco il presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addi, 17/12/2025

Il Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 17/12/2025
Susanna Pini in data 17/12/2025